Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 11 agosto 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Decorazione al valor militare « alla memoria » concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 gennaio 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1957
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 77

rettificato con decreto 1° agosto 1959
registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1959
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 144

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CAPPELLI Renato di Antonio e di Tachi Ester, nato a Bologna il 23 aprile 1923, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distinse per capacità di organizzatore e di animatore e per valore di combattente. Caduto in mani nemiche, venne lungamente e tormentosamente interrogato e nulla rivelò, affrontando coraggiosamente la morte nel nome della Patria. — Zona di Belluno, 17 febbraio 1945.

(5203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto dell'8 marzo 1966, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di **BONETTO Marilena**, il 22 marzo 1965 in Carmagnola (Torino).

Incurante del mortale pericolo cui andava incontro, spinta soltanto dal suo generoso impulso, accorreva in aiuto del proprio cuginetto che, nell'attraversare i binari nei pressi di un passaggio a livello chiuso, stava per essere travolto da un treno in transito. Riusciva con repentino intervento a spingere in salvo il fanciullo, mentre ella non poteva evitare il pesante convoglio che la investiva uccidendola. Fulgido esempio di nobile altruismo e grande coraggio in una bambina appena decenne.

Medaglie d'argento

ZAPPATERRA Antonio, il 27 dicembre 1963 in Bischheim (Francia).

Con sprezzo del pericolo, non esitava ad accorrere in soccorso di due bambini che, precipitati per la rottura dello strato di ghiaccio in un profondo canale, erano in procinto di annegare. Pur avendo riportato una ferita alla testa, riusciva, in due successivi interventi nelle acque gelide e con l'aiuto del fratello, a trarre in salvo i due fanciulli.

DINI Guido, il 10 ottobre 1964 in Cogoleto (Genova).

In uno slancio di generoso altruismo, dando prova di non comune coraggio, si tuffava nelle profonde ed agitate acque del mare per soccorrere un giovane che, a notevole distanza dalla riva, era in procinto di annegare. Dopo estenuante lotta contro i marosi, riusciva, con l'aiuto di altri volenterosi che lo avevano seguito in mare, a sospingere al sicuro il pericolante. Trascinato al largo dalle violente ondate, doveva a sua volta essere soccorso.

Alla memoria di **ANGILERI Filippo**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

Pur consapevole del gravissimo rischio cui si esponeva, non esitava a scendere in un pozzo saturo di gas venefici, coprendosi il viso con un lembo bagnato della camicia, per soccorrere alcuni conoscenti rimasti privi di sensi sul fondo. Ben presto, però, soggiaceva alle tossiche esalazioni perdendo anch'egli la giovane vita, vittima del proprio nobile altruismo.

Medaglie di bronzo

ZAPPATERRA Luciano, il 27 dicembre 1963 in Bischheim (Francia).

Coadiuvava efficacemente il fratello nel trarre in salvo due fanciulli che, precipitati nelle gelide e profonde acque di un canale per la rottura dello strato di ghiaccio che le ricopriva, erano in procinto di annegare.

TOSI Romano, il 20 maggio 1964 in Comacchio, località Portogaribaldi (Ferrara).

Con pronta e coraggiosa decisione, si tuffava, vestito, nelle profonde acque di un canale per soccorrere un bambino accidentalmente cadutovi e riusciva, dopo non lievi sforzi, a trarlo, salvo, alla riva.

REGGIANI Loredano, soldato, il 23 luglio 1964 in Terni.

Spinto da generoso impulso, non esitava a lanciarsi nelle vorticose acque di un fiume per soccorrere una donna, che vi si era gettata a scopo suicida, riuscendo, dopo rischiosi sforzi, a trarla in salvo alla riva.

BOERO Mauro, il 19 agosto 1964 in Genova, località Priaruggia.

Con prontezza e coraggio si tuffava nelle agitate acque del mare, riuscendo, in successivi interventi, a raggiungere e trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, tre bagnanti in procinto di annegare.

GERACI Nicolò, il 15 settembre 1964 in Partinico (Palermo).

Coadiuvava efficacemente altro generoso nell'affrontare ed immobilizzare un cavallo che, improvvisamente imbizzarritosi, si era immesso a forte andatura in una piazza cittadina con grande pericolo dei presenti.

NUARA Ignazio, appuntato di pubblica sicurezza, il 15 settembre 1964 in Partinico (Palermo).

Notato che un cavallo improvvisamente imbizzarritosi, si era immesso a forte andatura in una piazza cittadina mettendo in grave pericolo l'incolumità dei presenti, lo affrontava coraggiosamente e riusciva, dopo notevoli sforzi e malgrado fosse stato trascinato per alcuni metri, ad immobilizzarlo con l'aiuto di altro generoso.

CACCIAMANO Riccardo, il 10 ottobre 1964 in Cogoleto (Genova).

Con generoso impulso, si tuffava nelle profonde ed agitate acque del mare, riuscendo — insieme ai altri volenterosi — a sospingere al sicuro un giovane che, a notevole distanza dalla riva, correva pericolo di annegare. Trascinato al largo dalle violente ondate, doveva a sua volta essere soccorso.

TONIETTO Erminio Angelo, il 30 dicembre 1964 in Milano.

Affrontava coraggiosamente un individuo armato che, dopo aver tentato una rapina nella oreficeria del padre, stava per allontanarsi; benchè ferito al petto e ad una mano da due colpi esplosigli contro, non desisteva dall'inseguire il malvivente, riuscendo ad immobilizzarlo e a consentirne la cattura.

VIZZI Salvatore, vice brigadiere dei carabinieri, il 1° gennaio 1965 in Casarano (Lecce).

Con sprezzo del pericolo, si introduceva per ben due volte in un negozio in preda alle fiamme, riuscendo a porre in salvo una donna che vi era rimasta prigioniera. Coadiuvato da due volenterosi e da subalterni si prodigava poi, benchè stremato di forze, nello spegnimento dell'incendio.

SARTORE Pasquale, il 22 febbraio 1965 in Campagna Lupia (Venezia).

Con prontezza e coraggio, si tuffava nelle gelide acque di un canale riuscendo, in successivi interventi e dopo non lievi sforzi, a raggiungere e trarre in salvo cinque giovani che, per il capovolgimento dell'imbarcazione sulla quale si trovavano, correvano pericolo di annegare.

FUCCI Armando, appuntato della guardia di finanza, il 6 marzo 1965 in Bari.

Si tuffava, completamente vestito, nelle fredde acque del mare per soccorrere due persone precipitatevi a bordo di una autovettura; malgrado la forte risacca, riusciva, coadiuvato da un commilitone, a trarre in salvo uno degli infortunati.

ME Tonino, finanziere, il 6 marzo 1965 in Bari.

Si tuffava, completamente vestito, nelle fredde acque del mare per soccorrere due persone precipitatevi a bordo di una autovettura; malgrado la forte risacca, riusciva, dopo aver infranto il vetro di uno sportello, a trarre in salvo uno degli infortunati, ormai privo di sensi.

SIDDI Antonio, finanziere, il 6 marzo 1965 in Bari.

Si tuffava, completamente vestito, nelle fredde acque del mare per soccorrere due persone precipitatevi a bordo di una autovettura; malgrado la forte risacca, riusciva, coadiuvato da un commilitone, a trarre in salvo uno degli infortunati.

MOLA Filippo, maresciallo dei vigili del fuoco, l'11 marzo 1965 in Bari.

Afferrato un folle nel momento in cui si era lanciato nel vuoto da una finestra posta all'ottavo piano di uno stabile, lo sorreggeva, incurante del grave rischio, sporgendosi con il corpo oltre il davanzale, finchè, quasi allo stremo delle forze, riusciva, con l'aiuto di subalterni, a trarre al sicuro l'energumeno.

MILELLA Vito, vice brigadiere dei vigili del fuoco, l'11 marzo 1965 in Bari.

Coadiuvava efficacemente col proprio superiore e con altri commilitoni al salvataggio di un folle che si era abbandonato nel vuoto da una finestra posta all'ottavo piano di uno stabile.

VALENTINO Antonio, vigile scelto del fuoco, l'11 marzo 1965 in Bari.

Coadiuvava efficacemente col proprio superiore e con altri commilitoni al salvataggio di un folle che si era abbandonato nel vuoto da una finestra posta all'ottavo piano di uno stabile.

DELLINO Francesco, vigile del fuoco, l'11 marzo 1965 in Bari.

Coadiuvava efficacemente col proprio superiore e con altri commilitoni al salvataggio di un folle che si era abbandonato nel vuoto da una finestra posta all'ottavo piano di uno stabile.

IORI Domenico, guardia di pubblica sicurezza, il 28 aprile 1965 in Palermo.

Dopo ripetuti tentativi, riusciva, dando prova di coraggio e di elevato senso del dovere, ad immobilizzare, in una affollata via cittadina, un cavallo imbizzarrito che — trainando una carrozza priva di guida — stava per travolgere quattro bambini.

COPPETTI Giorgio, vigile scelto del fuoco, il 29 maggio 1965 in Cremona.

Animato da elevato senso del dovere, si introduceva in uno stabile sinistrato, nel quale la rottura dell'impianto di refrigerazione aveva reso l'ambiente saturo di vapori di mercurio, ed, incurante del pericolo di nuovi crolli, riusciva a trarre in salvo un operaio sepolto sotto le macerie.

BAGLIO Calogero, guardia di pubblica sicurezza, il 18 giugno 1965 in Marina di Pisa.

Richiamato da grida di aiuto, si tuffava in mare con generoso impulso, riuscendo a trarre in salvo, in successivi interventi, tre persone che correvano pericolo di annegare.

Alla memoria di **LICARI Maria**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

Con generoso slancio, scendeva in un profondo pozzo nel tentativo di prestare soccorso al marito colpito da venefiche esalazioni, ma, sopraffatta dai gas tossici, perdeva con lui la vita, offrendo commovente esempio di solidarietà coniugale.

Alla memoria di **CURATOLO Antonina**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatta dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **CURATOLO Michele**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatto dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **GIACALONE Antonio**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatto dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **GIACALONE Francesco**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatto dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **LICARI Michele**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatto dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

Alla memoria di **SPARLA Giuseppe**, il 25 giugno 1965 in Marsala (Trapani), località Villapetrosa.

In uno slancio di umana solidarietà, scendeva, con altri, in un profondo pozzo per soccorrere alcune persone colpite da venefiche esalazioni, ma, sopraffatto dai gas tossici, perdeva insieme a loro la vita, vittima del proprio generoso impulso.

(5261)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 8 ottobre 1964 relativo alla costituzione presso il Ministero del bilancio del « Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica »;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1965 con il quale il dott. Giacinto Guida fu nominato componente del Comitato medesimo in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la nota in data 5 marzo 1966 con la quale il Ministro per l'interno, a seguito del decesso del dottor Guida, propone quale rappresentante di quella Amministrazione in seno al predetto Comitato il prefetto prof. Luigi Giovenco;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giacinto Guida è nominato membro del Comitato tecnico interministeriale di coordinamento ai fini della programmazione economica, di cui all'art. 2 del decreto indicato nelle premesse, il prefetto prof. Luigi Giovenco in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il bilancio
PIERRACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1966
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 360

(6405)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1966.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351. Riso e prodotti trasformati a base di riso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'attuazione del regime dei prelievi, tra l'altro, nel settore del riso e dei prodotti trasformati a base di riso;

Visto il Regolamento n. 16/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso e dei prodotti trasformati a base di riso;

Visto il Regolamento n. 101/64 in data 28 luglio 1964 della Commissione della C.E.E., relativo alle restituzioni all'esportazione di riso e rotture di riso;

Visto il Regolamento n. 102/64 in data 28 luglio 1964 della Commissione della C.E.E., relativo ai titoli di importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a base di cereali, il riso, le rotture di riso e prodotti trasformati a base di riso;

Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 27 aprile 1965, n. 105, concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione del riso, delle rotture di riso e dei prodotti trasformati a base di riso, elencati nell'art. 1, par. 1 del Regolamento n. 16/64, nonchè le modalità per la costituzione della stessa, o per la prestazione di fidejussioni, e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione del riso, delle rotture di riso e dei prodotti trasformati a base di riso, elencati nell'art. 1, par. 1 del Regolamento n. 16/64, va costituita mediante deposito provvisorio presso la sezione di Tesoreria provinciale competente in relazione al luogo in cui la ditta operatrice ha la sede legale o gli uffici amministrativi, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi undici a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione e di esportazione.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata nelle misure che seguono:

1) per l'importazione, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni 1.000 kg.:

0,50 unità di conto (1 u. c. pari a 1 $ al cambio di Lit. 625) nei casi di importazioni per le quali l'ammontare del prelievo non sia stato fissato in anticipo;

5 unità di conto nei casi di importazioni per le quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo;

2) per l'esportazione, quando la quantità dichiarata nel certificato superi i kg. 200, per ogni 1.000 kg.:

0,50 unità di conto.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importazione o di esportazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale — salvi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 4 del presente decreto — rimane acquisito nelle misure che seguono, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il versamento della eventuale eccedenza, secondo le risultanze dei conteggi indicati sotto il punto *b*) del presente articolo:

a) nel caso di importazioni per le quali non sia stato fissato in anticipo l'ammontare del prelievo, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel relativo certificato, ma non importata, dedotte le tolleranze di cui al terz'ultimo comma del presente articolo;

b) nel caso di importazioni per le quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1.000 kg., più un importo supplementare costituito dalla differenza tra il prelievo fissato in anticipo — maggiorato del supplemento previsto dall'art. 11, par. 2, del Regolamento numero 16/64 — e il prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del relativo certificato, semprechè il valore di quest'ultimo prelievo sia inferiore al primo;

c) nel caso di esportazioni, in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel relativo certificato, ma non esportata, dedotte le tolleranze di cui al comma seguente.

L'entità della cauzione che rimane acquisita e quella degli importi supplementari, che eventualmente si aggiungono ad essa, sono calcolate in base alla differenza tra:

il quantitativo indicato nel certificato, diminuito del 7 o del 5 %, a seconda che si tratti, rispettivamente, di importazione o di esportazione e

il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Le predette tolleranze non si applicano nel caso di certificati totalmente inutilizzati.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione o di esportazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilittà di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopraelencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosidetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione viene restituita all'operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga delle validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero — sentito l'apposito Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 — in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Nei casi di forza maggiore previsti all'articolo precedente, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) la validità del certificato viene prorogata dal Ministero del commercio con l'estero su domanda dell'operatore interessato, per un periodo ritenuto adeguato, in relazione alla circostanza invocata dall'operatore stesso. Quest'ultimo, però, può chiedere che l'impegno di importare o di esportare venga considerato annullato e la cauzione gli venga restituita. Su tale richiesta decide il Ministero del commercio con l'estero, sentito il Comitato di cui al comma precedente.

Art. 6.

La restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione è disposta dal Ministero del commercio con l'estero su richiesta della ditta interessata, da presentare non oltre il 120° giorno dalla scadenza del termine di validità del certificato, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal certificato stesso.

Qualora la ditta interessata che abbia effetttuato l'operazione chieda la restituzione della cauzione o la liberazione della fidejussione posteriormente alla scadenza dell'anzidetto termine di 120 giorni, la cauzione eventualmente già incamerata sarà restituta con successivo provvedimento del Ministero del commercio con l'estero.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto — a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali diverse dei Ministeri — con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentito il Comitato previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351.

In detto decreto sarà altresì previsata la somma eventualmente da versare alla competente sezione di Tesoreria provinciale, in eccedenza all'ammontare del deposito cauzionale nel caso previsto al punto *b*) del precedente art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 16/64.

Roma, addì 17 gennaio 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministtro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(6404)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 181, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1965, n. 4-3747, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1965, registro n. 36 Finanze, foglio n. 292, col quale è stato chiamato a far parte del suddetto Consiglio di amministrazione l'avv. Attilio Morini, in rappresentanza del Ministro per le finanze;

Vista la nota n. 2550-65 del 17 novembre 1965, con la quale la Presidenza dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo ha comunicato che l'avv. Attilio Morini, con lettera dell'11 novembre 1965, ha rassegnato le dimissioni dalla carica come sopra conferitagli;

Considerata la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto interministeriale 23 maggio 1964, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) l'avv. Salvatore De Matteis, in rappresentanza del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1966
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 262

(6475)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1966.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 11 dello statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1964, registro n. 20 Finanze, foglio n. 181, col quale venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1966, registro n. 19 Interno, foglio n. 247, con il quale il prefetto dott. Mario Tino, viene collocato a disposizione per assumere l'incarico di presidente dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in sostituzione del gen. di C. d'A. Antonio Norcen, deceduto;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di assicurare il funzionamento del predetto Istituto;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto interministeriale 23 maggio 1964, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale

Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) il prefetto di 1ª classe, dott. Mario Tino, nato in Avellino il 1° febbraio 1905.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1966
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 281

(6476)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone limitrofe al centro abitato della città di Spoltore (Pescara).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone limitrofe al centro abitato della città di Spoltore;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Spoltore (Pescara);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore alla località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, per la loro accidentalità di colli ricchi di densa vegetazione, sui quali domina lo agglomerato urbano, formano un complesso di magnifici quadri naturali nonchè un caratteristico insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Spoltore (Pescara) limitrofe al centro abitato, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: dall'asse della via dietro le mura sino all'intersezione con l'asse della strada vicinale S. Rocco, indi l'asse medesimo sino alla intersezione con l'asse del viottolo di campagna che corre in direzione sud del centro abitato, indi l'asse stesso fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Spoltore Cavaticchio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via della Fonte Grande, indi l'asse anzidetto con l'intersezione dell'asse della via Borgo, indi l'asse anzidetto sino all'altezza del largo della Porta, indi dalla congiungente di detto asse con quello della via dietro le mura sopradette.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Spoltore provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge soprindicata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 luglio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche per discutere il seguente « ordine del giorno »:

(*Omissis*).

3) CITTA' DI SPOLTORE: Tutela zone paesistiche limitrofe al centro abitato;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione in merito al secondo punto dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il terzo punto avente per oggetto: « Città di Spoltore » - Tutela zone paesistiche limitrofe al centro abitato ».

In merito al predetto punto 3) dell'ordine del giorno, la Commissione, udita la seguente proposta del Soprintendente ai monumenti e gallerie degli Abruzzi e del Molise:

« Città di Spoltore: Tutela paesistica zone limitrofe centro abitato.

Le zone limitrofe al centro abitato della città di Spoltore presentano rilevanti caratteri di bellezza naturale per la loro accidentalità di colli ricchi di densa vegetazione, sui quali domina l'agglomerato urbano si da formare un complesso di magnifici quadri naturali che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale; pertanto chiede alla Commissione che le zone come appresso delimitate vengano proposte per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zone comprese: « dall'asse della via dietro le mura sino all'intersezione con l'asse della strada vicinale S. Rocco, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse del viottolo di campagna che corre in direzione sud del centro abitato, indi l'asse stesso fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Spoltore Cavaticchio, indi dall'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della via della Fonte Grande, indi l'asse anzidetto con l'intersezione dell'asse della via Borgo, indi l'asse anzidetto sino all'altezza del largo della Porta, indi dalla congiungente di detto asse con quello della via dietro le mura sopradette ».

e dopo una discussione alla quale intervengono alcuni membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare le zone del comune di Spoltore sopra specificate.

La proposta risulta approvata all'unanimità della Commissione.

Esaurita la discussione in merito al terzo punto dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il quarto punto avente per oggetto: Città di S. Eufemia a Maiella: Tutela zona denominata « Boschetto ».

(*Omissis*).

Il presidente avv. Raffaele Pusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: PUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(6305)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1966.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico dei sigaretti « Branca » ed « Avana ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dell'inquadramento dei sigaretti di produzione nazionale denominati « Branca » ed « Avana » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *D*, in base al nuovo prezzo proposto dal Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto l'inquadramento dei seguenti tipi di sigaretti di produzione nazionale nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, allegato *D*, è variato come appresso:

Branca da L. 12.000 a L. 16.000 per Kg. convenzionale;
Avana da L. 10.000 a L. 12.000 per Kg. convenzionale;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1966
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 374

(6321)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1966.

Revoca delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1965 recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Grado (Gorizia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli artt. 2 - sub. 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lett. *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1962, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1965, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie mensili, agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni e locande di Grado (Gorizia);

Considerato che non è stato raggiunto l'accordo fra le parti interessate per la determinazione di nuove misure di retribuzioni medie per la suddetta categoria di lavoratori;

Ritenuto che le retribuzioni medie determinate con decreto ministeriale 3 settembre 1965 risultano essere notevolmente inferiori a quelle reali, con conseguente pregiudizio per i lavoratori interessati;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 settembre 1965, recante la determinazione delle retribuzioni medie mensili agli effetti della commisurazione dei contributi dovutti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere, pensioni e locande di Grado (Gorizia), cessa di avere efficacia a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1966

Il Ministro: BOSCO

(6381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 23 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1966, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Lercara Giuseppe, cancelliere capo di pretura in servizio nella Procura generale di Palermo, avverso l'approvazione della graduatoria di promozione alla qualifica di cancelliere capo di tribunale di seconda classe.

Con decreto presidenziale 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio successivo è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Cacchione Armando, cancelliere di prima classe dirigente nella pretura di Sivigliano, avverso il decreto ministeriale 2 luglio 1965.

Con decreto presidenziale 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio successivo, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Piermattei Roberto, dattilografo giudiziario presso la pretura di Senigallia, avverso la nota ministeriale n. 11121/C/Inq. del 10 giugno 1965.

(6389)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1966, reg. n. 25 Finanze, foglio n. 74, è stato accolto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 24 febbraio 1966, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal comune di Arona, contro il provvedimento dell'Amministrazione finanziaria in data 21 marzo 1964, n. 103152.

(6390)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno successivo, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 53, è stato accolto il ricorso straordinario in via amministrativa interposto dal sig. Francesco Casarini avverso l'autorizzazione di trasferimento della rivendita generi di monopolio n. 206 di Bologna da via Santa Caterina n. 75/77 a via Saragozza n. 63-C.

(6164)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 6, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato dichiarato irricevibile, perchè tardivo, il ricorso straordinario esperito dal sig. Biagio Zullo avverso l'autorizzazione di trasferimento della tabaccheria n. 8 di Pietrastornina dal n. 68 al n. 63 di via Roma Inferiore.

(6416)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti in data 19 luglio 1966, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 353, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dai signori Sainati Nello e Saccà Sabato avverso il decreto interministeriale in data 11 ottobre 1963, con il quale venne determinato il prezzo di vendita delle banane con decorrenza dal 1° novembre 1963.

(6438)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra convenzionata di « Matematica finanziaria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6435)

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia - sede distaccata di Roma - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia - sede distaccata di Roma - dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6436)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale « A. di Summa » di Brindisi ad istituire un corso di specializzazione in fisiochinesiterapia.

Con decreto n. 300.16.III.AG.35/18-515, in data 18 luglio 1966, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale « A. di Summa » di Brindisi è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in fisiochinesiterapia con sede presso l'Ospedale medesimo.

(6417)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,40
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,007
1 Corona danese	90,03
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	—
1 Franco belga	12,562
1 Franco francese	127,217
1 Lira sterlina	1739,35
1 Marco germanico	156,17
1 Scellino austriaco	24,152
1 Escudo Port.	21,694
1 Peseta Sp.	10,402

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1966, n. 4845-15034 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Bussi nel Tirino della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco tratturale in agro di Bussi sul Tirino estesa a mq. 21.687 riportata in catasto alla particella n. 660/c del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino e nella planimetria tratturale con il numero 123.

(6391)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1966, n. 4632, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a:

Di Lallo Giuseppe, nato in Paglieta il 7 gennaio 1925;

Di Lallo Nicola, nato in Paglieta il 30 agosto 1918;

Di Lallo Eldo-Concezio, nato in Paglieta l'8 aprile 1911 della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Paglieta estesa mq. 360 riportata in catasto alla particella numero 65/c del foglio di mappa n. 17 del comune di Paglieta e nella planimetria tratturale con il n. 91.

(6392)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione del Credito Mesagnese, S.p.A., con sede in Mesagne (Brindisi), in amministrazione straordinaria, da parte della Cassa di Risparmio di Puglia, con sede in Bari, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli dell'azienda incorporanda in Mesagne, Erchie, Latiano e Torre S. Susanna (Brindisi).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive *modificazioni;*

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere dell'assemblea straordinaria dei soci del Credito Mesagnese, S.p.A., con sede in Mesagne (Brindisi), del 25 giugno 1966, omologata ed iscritta ai sensi di legge, nonchè del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, del 27 giugno 1966, entrambe relative alla fusione delle anzidette aziende, per incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione del Credito Mesagnese, S.p.A., con sede in Mesagne (Brindisi), in amministrazione straordinaria, nella Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, alle condizioni e modalità indicate nell'atto di fusione stipulato dalle anzidette aziende il 6 luglio 1966 e registrato a Bari l'11 luglio detto, al n. 4877;

2. La Cassa di risparmio di Puglia è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli dell'azienda incorporata di Mesagne, Erchie, Latiano e Torre S. Susanna nonchè nelle gestioni esattoriali in atto espletate dall'incorporanta medesima, salvo per queste ultime l'ottenimento delle altre autorizzazioni di legge.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Governatore: CARLI

(6440)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 18 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 5 maggio 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per titoli ed esame, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Bologna, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(6400)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto a tre posti di insegnante d'arte applicata nelle scuole d'arte, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, disponibili al 1° ottobre 1964, per il gruppo di materie: decorazione ceramica, ceramica e terracotta, foggiatura al tornio, formatura e stampatura, cottura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 18 del Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 5 maggio 1966, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per merito distinto, a tre posti di insegnante d'arte applicata nelle scuole d'arte, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, disponibili al 1° ottobre 1964, per il gruppo di materie: decorazione ceramica, ceramica e terracotta, foggiatura al tornio, formatura e stampatura, cottura, bandito nel settembre 1964.

(6401)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare del 27 luglio 1966).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali n. 160 (centosessanta) posti di assistente spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblca 10 gennaio 1957, n. 3):

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a que-

sto Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963).

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(6375)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 121);

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Presidente:

Santaniello Federico, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e.

Membri:

Padula Francesco, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p. « a disposizione » per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e. per l'economia politica e la scienza delle finanze;

Guarracino Pietro, tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e. per la cultura generale, la storia e la geografia;

Zilleri Angelo, professore per la computisteria e la ragioneria.

Segretario:

Pesce Gaetano Delfino, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e. e membro supplente.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

Membri:

Massa Ciro, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p. « a disposizione », aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

Mussini Angelo, maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e., aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Carducci Armando, capitano del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, in s.p.e., aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Carte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1966
Registro n. 14 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 294

(6334)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 120);

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso e di aggregare ad essa un membro aggiunto per l'esame orale facoltativo di lingua inglese, unica lingua estera per la quale i candidati hanno chiesto di sostenere l'esame orale facoltativo;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

Presidente:

Santaniello Federico, tenente generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e.;

Membri:

Padula Francesco, maggior generale del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s. p. « a disposizione » per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Mayer Giuseppe, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e. per l'economia politica e la scienza delle finanze;

Guarracino Pietro, tenente colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. per la cultura generale, la storia e la geografia;

Zilleri Angelo, professore per la computisteria e la ragioneria;

Segretario:

Pesce Gaetano Delfino, colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.e. e membro supplente.

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice del concorso a due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, è aggregato il colonnello del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, in s.p.a. « a disposizione » Massa Ciro, quale membro aggiunto per l'esame orale facoltativo di lingua inglese.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Carte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 295

(6335)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 16482 del 30 giugno 1964, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a 7 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 15300 del 15 giugno 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Pinto Leonardo	punti	58,51	su 120
2. Spirito Luigi	»	57,59	»
3. Dell'Anno Vincenzo	»	57,24	»
4. De Paola Bruno	»	56,68	»
5. De Feo Rosario	»	56,38	»
6. Maglione Salvatore	»	54,16	»
7 de Silva Livia	»	54,14	»
8 Cianci Nicola	»	54,07	»
9 Gigliotti Tullio	»	53,89	»
10. D'Antonio Francesco	»	53,07	»
11. Lanzaro Fioravante	»	53,00	»
12. Menna Felice	»	52,39	»
13. D'Auria Domenico	»	52,25	»
14. Lista Domenico	»	52,20	»
15. Moricca Emilio	»	52,18	»
16. Corleto Augusto	»	51,29	»
17. Nardini Giulio	»	51,24	»
18. Ricciardelli Nicola	»	50,34	»
19. De Paulis Francesco	»	50,33	»
20. Bruzzese Tristano	»	49,93	»
21. Retaggio Giacomo	»	49,21	»
22. Giuliano Eduardo	»	48,75	»
23. Orefice Angelo	»	48,57	»
24. Scianni Fedele	»	48,36	»
25. Incoglia Salvatore	»	48,25	»
26. Pagliarulo Giuseppe	»	48,18	»
27. Paciolla Aurelio	»	47,90	»
28. Bazzi Alberigo	»	47,70	»
29. De Rosa Pasquale	»	47,66	»
30. Greco Salvatore	punti	47,53	su 120
31. Rotoli Bruno	»	47,46	»
32. Padula Renato	»	47,36	»
33. Sarno Ennio	»	47,32	»
34. Montillo Francesco	»	47,05	»
35. Guzzo Sabato	»	46,68	»
36. Capasso Giovanni	»	45,77	»
37. Lidonnici Francesco	»	45.46	»
38. Flammia Marciano	»	44,90	»
39. Calò Beniamino	»	44,62	»
40. D'Amato Giovanni	»	44,50	»
41. Coppola Ciro	»	42,19	»
42. Ugliano Sebastiano	»	42,00	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'Albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 26 luglio 1966

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18103 del 26 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a 7 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Pinto Leonardo: Casavatore;
2) Spirito Luigi: Torre del Greco (3ª condotta);
3) Dell'Anno Vincenzo: Casamarciano;
4) De Paola Bruno: Grumo Nevano;
5) De Feo Rosario: Agerola;
6) Maglione Salvatore: Casandrino;
7) de Silva Livia: Procida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'Albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 26 luglio 1966

Il medico provinciale: TECCE

(6376)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3737 in data 27 agosto 1965, con il quale sono state dichiarate le vincitrici delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1963;

Vista la graduatoria generale del concorso approvata con proprio decreto n. 3736 del 27 agosto 1965;

Visto il successivo decreto n. 1723 in data 3 maggio 1966, con il quale si annullavano i precedenti decreti n. 166 del 12 gennaio 1966 e n. 754 del 3 febbraio 1966;

Considerato che le concorrenti che precedono in graduatoria le sottoindicate candidate dichiarate vincitrici, hanno comunicato di non accettare le sedi loro assegnate, tenuto conto della graduatoria generale e delle preferenze espresse;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici della sede a fianco di ciascuna assegnata:

Lodi Anna Maria: Belmonte Piceno;
Peci Giovannina: Montemonaco;
Ferracuti Casilde: Massa Fermana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 23 luglio 1966

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(6407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 in data 27 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara al 30 novembre 1964, e precisamente per le sedi di Pescara 3ª condotta, Moscufo, Montebello di Bertona;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pescara, dell'Ordine dei medici chirurghi della provincia e dei comuni di Pescara, Moscufo e Montebello di Bertona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modalità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il regio decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, concernente modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Staro dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Pescara, designato da S. E. il Prefetto;

Leoni dott. Mario medico provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Cataldi prof. Gaetano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Pescara, designato dall'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Pescara;

Granchelli dott. Tonino, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Penne;

Ferrari Carolina, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal prof. dott. Alessandro Santagata, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 27 luglio 1966

Il medico provinciale: FRANCO

(6339)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1966, n. **16.**

Contributi straordinari per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali solenni ricorrenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 20 *del* 26 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo regionale straordinario di L. 55.000.000 alla provincia di Udine e di lire 10.000.000 al comune di Osoppo per manifestazioni ed opere a celebrazione del centenario dell'unione del Friuli all'Italia.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione al comune di Udine, medaglia d'oro della Resistenza, di un contributo regionale straordinario di L. 40.000.000, per manifestazioni ed opere a celebrazione del ventennale della Resistenza.

Art. 3.

E' autorizzata la concessione al comune di Gorizia di un contributo regionale straordinario di L. 20.000.000, per manifestazioni ed opere a celebrazione del cinquantenario della presa di Gorizia.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione al comune di Pordenone di un contributo regionale straordinario di L. 35.000.000, per manifestazioni ed opere a celebrazione del settimo centenario della nascita del Beato Odorico da Pordenone.

Art. 5.

E' autorizzata la concessione al comune di Trieste di un contributo regionale straordinario di L. 3.000.000, per manifestazioni ed opere a commemorazione del cinquantenario della morte di Nazario Sauro.

Art. 6.

I contributi, di cui agli articoli precedenti, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale e la erogazione dei medesimi ha luogo in unica soluzione, su presentazione, da parte degli Enti assegnatari, del programma delle manifestazioni e delle opere che intendono attuare.

E' fatto obbligo agli Enti assegnatari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 107 con la denominazione: « Contributi straordinari a Province e Comuni per manifestazioni ed opere a celebrazione di speciali ricorrenze » e con lo stanziamento di L. 163.000.000.

A favore di detto capitolo si provvede mediante i seguenti storni e prelevamenti dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966:

storno di L. 13.000.000 dal capitolo 60; di L. 30.000.000 dal capitolo 61 e di L. 20.000.000 dal capitolo 468;

prelevamento di L. 100.000.000 dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 (50.000.000 dalla rubrica n. 5 e 50.000.000 dalla rubrica n. 8 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere complessivo di L. 163.000.000 previsto dalla presente legge fa carico al sopracitato capitolo 107.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 19 luglio 1966

BERZANTI

(6239)

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1966, n. **17**.

Variazioni di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n.* 20 *del* 26 *luglio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « A ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella « B ».

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli riguardanti stipendi, paghe ed altri assegni fissi, compresi i relativi rimborsi allo Stato e agli altri Enti, compensi per lavoro straordinario, soprassoldi ed indennità di missione e trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'esercizio finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini dell'art. 8 della legge regionale 15 gennaio 1966, n. 1 e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di norme legislative.

Art. 5.

Nell'art. 14 della legge regionale 15 gennaio 1966, n. 1, sono inclusi i capitoli 636, 662 e 663 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1966 ai quali iscrivere gli stanziamenti accertati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 25 luglio 1966

BERZANTI

TABELLA « A »

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966

In aumento:

Cap. n. 79. — Quota parte degli stanziamenti autorizzati per interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche, assegnata a favore della Regione dal Ministero dell'agricoltura e foreste - leggi 21 luglio 1960, numero 739, 26 luglio 1965, n. 969 e 29 novembre 1965, n. 1314	L.	830.000.000

TABELLA « B »

TABELLA DI VARIAZIONI
ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1966

a) in diminuzione:

SPESE CORRENTI

Cap. n. 60. — Spese per i corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	L.	5.000.000
Cap. n. 64. — Spese per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, culturale, artistico e tecnico, che presentino interesse per la Regione (art. 1, punto 4, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	10.000.000
Cap. n. 104. — Contributi per la produzione e la proiezione di documentari cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico e culturale in genere, che presentino interesse per la Regione (art 1, punto 4, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	20.000.000
Cap. n. 171. — Spese per l'acquisto di mobili, macchine da scrivere ed altre macchine, apparecchiature ed impianti occorrenti per l'attrezzatura degli uffici	»	1.000.000
Cap. n. 172. — Spese dirette per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico e archeologico della Regione (art. 1, punto 5, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	10.000.000
Cap. n. 174. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	5.000.000
Cap. n. 201. — Sussidi straordinari a province, comuni, istituzioni, enti e associazioni per l'assistenza a favore di persone particolarmente bisognevoli di aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o di altri gravi eventi (art. 1, punto 1, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	100.000.000
Cap. n. 204. — Sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli-Venezia Giulia, nonchè di assistere i friulani e i giuliani residenti in altre Regioni o all'estero (art. 1, punto 6, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	45.000.000
Cap. n. 233. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23)	»	6.000.000

Cap. n. 281. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) L. 5.000.000

Cap. n. 282. — Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegatura ed altre varie di ufficio e di economato » 1.200.000

Cap. n. 320. — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione - di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni (legge regionale 18 agosto 1965, n. 15) . » 2.000.000

Cap. n. 321. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 5.000.000

Cap. n. 421. — Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegature, spese di stampa ed altre varie d'ufficio e di economato » 1.000.000

Cap. n. 424. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, tera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 5.000.000

Cap. n. 439. — Spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e riproduzioni grafiche, di rilegature, spese di stampa ed altre varie d'ufficio e di economato . » 1.000.000

Cap. n. 441. — Compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, tera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 5.000.000

Cap. n. 464. — Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, di stampati, di duplicazioni e di riproduzioni grafiche, di rilegature, spese di stampa ed altre varie d'ufficio e di economato » 1.000.000

Cap. n. 467. — Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale (art. 1, punto 4, lettera c, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 7.000.000

Cap. n. 468. — Spese per l'acquisto, la produzione e la proiezione di documentari cinematografici concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali di carattere turistico (art. 1, punto 4, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 5.000.000

Cap. n. 497. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) » 75.000.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 537. — Contributi in conto capitale a favore di enti locali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed ai consorzi di assistenza sanitaria per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei centri ambulatoriali ed igienico-sanitari » 29.975.000

Cap. n. 661. — Contributi, concorsi, sussidi e premi per interventi a favore della cooperazione agricola e per gli impianti collettivi (art. 1, punto 2, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 40.000.000

Cap. n. 741. — Contributi a enti pubblici per la costruzione, il completamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero, l'ampliamento e l'ammodernamento degli esercizi alberghieri, l'arredamento di nuovi esercizi alberghieri e il rinnovo dell'arredamento di quelli esistenti (art. 2, lettera *a*, legge regionale 25 agosto 1965, n. 16) . . . . » 124.000.000

Cap. n. 747. — Contributi a favore degli organismi del Club Alpino Italiano, di enti pubblici e di associazioni per la costruzione, il miglioramento e la segnalazione dei sentieri alpini e delle strade alpestri non classificate (art. 3, lettera *b*, legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 . L. 23.000.000

Totale delle diminuzioni L. 532.175.000

b) in aumento:

SPESE CORRENTI

Cap. 22. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso il Consiglio regionale, la Presidenza della Giunta e l'Assessorato delle finanze (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . L. 16.000.000

Cap. n. 56. — Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori per spese di rappresentanza . . . . » 5.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'intervento della Regione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi, comprese quelle per la provvista di impianti e attrezzature in dette manifestazioni, alle quali partecipano gli espositori ed operatori economici della Regione (art. 1, punto 3, lettera *c*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . . » 30.000.000

Cap. n. 78. — Spese casuali . » 15.000.000

Cap. n. 101. — Sovvenzioni sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale (art. 1, punto 3, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 » 90.000.000

Cap. n. 103. — Sovvenzioni e sussidi ad espositori ed operatori economici della Regione, per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi (art. 1, punto 3, lettera *b*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . . » 5.000.000

Cap. n. 105. — Sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, ai fini di incoraggiare e sostenere le iniziative e le attività ricreative e sportive, anche se attuale attraverso spettacoli musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e divulgazione popolare, oltre che di richiamo turistico (art. 1, punto 6, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . . » 30.000.000

Cap. n. 178. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto » 1.000.000

Cap. n. 191. — Sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, ai fini di incoraggiare e sostenere le iniziative delle attività culturali, artistiche e teatrali (art. 1, punto 6, lettera *a*, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) » 50.000.000

Cap. n. 192. — Sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico e archeologico della Regione (art. 1, punto 5, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . » 20.000.000

Cap. n. 218. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dell'igiene e della sanità (art. 6, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 237. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto . . . . » 1.000.000

Cap. n. 258. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . L. 1.000.000

Cap. n. 283. — Spese per la fornitura di uniformi al personale addetto a particolari servizi » 200.000

Cap. n. 284. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto . . . . » 1.000.000

Cap. n. 308. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 2.000000

Cap. n. 319. — Spese per la pulizia, la illuminazione ed il riscaldamento . . . . » 2.000.000

Cap. n. 355. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . » 35.000.000

Cap. n. 408. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dell'industria e del commercio (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 418. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto . . . . » 1.000.000

Cap. 432. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dei lavori pubblici (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 438. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto . . . . » 1.000.000

Cap. n. 458. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario, in relazione a particolari esigenze, al personale in servizio presso l'Assessorato dei trasporti e del turismo (art. 6 decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 463. — Spese per l'acquisto, l'esercizio, l'assicurazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto . . . . » 3.000.000

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 536. — Contributi in conto capitale a favore di enti pubblici ospedalieri per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli ospedali civili della Regione . . . . L. 29.975.000

Cap. n. 660. — Sovvenzioni e sussidi a province, comuni, enti, istituti, associazioni e cooperative al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione e allevamento, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 1, punto 2, legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23) . . . » 40.000.000

Cap. n. 662 (*di nuova istituzione*) - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il Credito Agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . *per memoria*

Cap. n. 663 (*di nuova istituzione*) - Sussidi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di opere di miglioramento e all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli (art. 16, lettera *b*, legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . *per memoria*

Cap. n. 664 (*di nuova istituzione*) - Contributi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche (leggi 21 luglio 1960, n. 739, 26 luglio 1965, n. 969 e 29 novembre 1965, n. 1314) in relazione alle assegnazioni disposte dal Ministero dell'agricoltura . . . . » 830.000.000

Cap. n. 742. — Contributi a privati operatori, per la costruzione, il completamento e l'adattamento di immobili ad uso alberghiero, l'ampliamento e l'ammodernamento degli esercizi alberghieri esistenti, l'arredamento di nuovi esercizi alberghieri e il rinnovo dell'arredamento di quelli esistenti (art. 2, lettera *a*, legge regionale 25 agosto 1965, n. 16) . . . . » 111.000.000

Cap. n. 744. — Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti funiviari, nonchè di altri impianti ed attrezzature turistico-sportive (articolo 2, lettera *c*, legge regionale 25 agosto 1965, n. 16) . . . . » 36.000.000

Totale degli aumenti L. 1.362.175.000

(6240)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.